



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE ALIGHIERI"

VIA GIOVANNI XXIII°, n. 14 20090 OPERA (MI)

MIIC87700C TEL. 02/57600719 TEL.FAX. 02/57600765

CF: 80149170153

E-mail: icopera@tiscali.it Pec: miic87700c@pec.istruzione.it

www.icopera.gov.it

IN CASO DI SCIOPERO

Si forniscono alcune informazioni che possono risultare utili all'utenza in caso di sciopero nella scuola.

ALCUNE QUESTIONI DI PRINCIPIO

Le fonti giurisprudenziali in materia di sciopero nel settore istruzione, si orientano verso due principi prioritari:

- garanzia del diritto di sciopero, in quanto costituzionalmente riconosciuto (art.40)
- garanzia del godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (nel caso specifico.....libertà, sicurezza.....in riferimento agli utenti).

Anche l'istruzione è diritto costituzionalmente tutelato (art.33 e 34).

La giurisprudenza ritiene pregiudicato tale diritto ove si dovesse verificare una lunga serie di scioperi continui e sistematici.

La proclamazione di uno sciopero, anche nei casi di elevata adesione, non comporta la chiusura degli edifici scolastici.

Anche nel settore dell'istruzione la giurisprudenza individua l'obbligo di tutela di diritti essenziali (definiti L.146/90), da garantire attraverso un contingente minimo di personale da mantenere in servizio (solo personale Ata: collaboratori e assistenti amministrativi / non docenti).

Tra i servizi ritenuti essenziali e quindi da garantire con contingente minimo, non è contemplata la didattica né la sorveglianza sugli alunni.

Solo per gli asili nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, tra i diritti da garantire, è individuata l'esigenza di assicurare la *continuità dei servizi* (ved. sotto "cosa fare").

Al personale scolastico (Ata e docenti) è richiesto di rendere anticipatamente comunicazione volontaria, quindi non vi è obbligo di risposta anticipata.

Le comunicazioni anticipate possibili si articolano, a discrezione del personale, in espressione di "adesione/ non adesione/ presa visione della richiesta".

A carico dell'Istituzione Scolastica corre l'obbligo di adottare le misure necessarie affinché il diritto allo sciopero venga sempre esercitato in maniera da non ledere il diritto alla salute e all'incolumità degli alunni.

Tale obbligo è assolto tramite:

- la richiesta al personale di comunicazione volontaria delle proprie intenzioni

- l'informazione alle famiglie, almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi dell'erogazione del servizio
-

COSA FARE: LA SCUOLA / I GENITORI

La fase della comunicazione

Scuola: il Dirigente Scolastico, in base alle dichiarazioni volontarie del personale e ai dati conoscitivi disponibili, valuta l'entità dell'impatto sulle garanzie del servizio scolastico e ne invia comunicazione scritta ai genitori, cinque giorni prima della data dello sciopero.

(la mensa- fatto salvo il servizio di sorveglianza sugli alunni- e il trasporto non sono gestiti dalla scuola; si forniscono comunque, ove necessario, informazioni sul loro funzionamento).

L'informazione deve contenere dati di "certezza" (garanzia o non garanzia di lezione / sorveglianza o non sorveglianza), in modo da orientare i genitori sulla decisione da prendere riguardo al consegnare o meno i propri figli per quel giorno all' istituzione scolastica.

La possibilità per il personale di dichiarare la presa visione , in luogo di volontà di aderire o di non aderire, consente al Dirigente Scolastico di effettuare solo una valutazione previsionale di riduzione del servizio o di non garanzia dello stesso. L'adesione effettiva allo sciopero può essere verificata solo nel giorno dello sciopero stesso e nel corso di tutta la giornata, in relazione agli orari diversificati dei docenti.

Di fatto si possono presentare diverse situazioni, anche diversificate tra classe e classe, tra cui le più frequenti si possono così riassumere:

- a. è garantito il servizio ordinario (lezioni + sorveglianza) per l'orario scolastico consueto);
- b. è garantito il servizio ordinario delle lezioni, ma non la sorveglianza ausiliaria e le pulizie;
- c. è garantito un servizio ridotto ma continuo, con orari di ingresso e di uscita differenti rispetto al servizio ordinario e comunque comunicati alle famiglie;
- d. non è garantito servizio regolare e continuo (lezione e/o sorveglianza sono alternate con "vuoti" colmabili solo in seguito a ricognizione contestuale delle risorse disponibili). Alle classi in cui ci sono insegnanti in sciopero, la sorveglianza viene garantita da eventuale disponibilità di personale non scioperante o attraverso la suddivisione degli alunni tra classi sorvegliate, fino al raggiungimento del limite massimo di alunni per classe consentito dalle norme di sicurezza.
- e. non ci sono garanzie per l'erogazione del servizio, in quanto le dichiarazioni dei docenti (maggioranza di dichiarazioni di presa visione) non consentono previsioni circa le presenze a scuola.

Genitori: hanno l'obbligo di firmare la comunicazione inviata dalla scuola.

La decisione dei genitori

Genitori: una volta ricevuta e firmata la comunicazione, i genitori valutano in piena libertà e responsabilità le garanzie offerte dalla scuola e assumono decisioni conseguenti.

Scuola: la scuola è tenuta ad accettare la decisione di ciascun genitore.

Il giorno dello sciopero

Scuola: nei casi d, e , il giorno dello sciopero la situazione potrebbe modificarsi rispetto alle previsioni ipotizzate dal dirigente al momento della comunicazione alle famiglie (effettuata 5gg. prima) e di fatto talvolta si modifica, a seguito delle adesioni effettive dei docenti.

Ogni docente che abbia a suo tempo comunicato solo la presa visione, ha diritto di assumere servizio, se la sua decisione ultima è quella di non aderire allo sciopero. In tal caso, in assenza di alunni, i docenti saranno impegnati in altri compiti diversi dalla sostituzione dei docenti in sciopero. In nessun caso i docenti potranno pretendere la presenza a scuola dei propri alunni, avendo , con la loro dichiarazione, creato le condizioni di mancanza di garanzia di sicurezza per la permanenza a scuola del minore.

D'altro canto il Dirigente potrebbe avere a disposizione un numero di docenti inferiore a quello che aveva previsto, nel caso la presa visione dei docenti si concretizzasse sostanziosamente in adesione allo sciopero.

Genitori: le scelte dei genitori devono tener conto della comunicazione previsionale diffusa.

A fronte delle comunicazioni di tipo a b c d , in considerazione di erogazione di un orario ridotto / di un numero esiguo di ore di lezione effettive rispetto a quelle previste di sorveglianza/ in presenza di garanzia di lezione, ma non di assistenza del personale ata e di pulizie, il genitore può decidere di non affidare per quel giorno il proprio figlio alla scuola.

In tal caso, per la riammissione a scuola il giorno successivo allo sciopero, sarà necessario produrre una forma di giustificazione dell'assenza, in quanto sussiste la fattispecie di assenza a fronte di un servizio comunque erogato, anche se in forma ridotta e regolarmente comunicato. La motivazione potrà essere semplicemente formulata come " non garanzia di regolarità del servizio, come da circolare N° _____ "

A fronte della comunicazione di tipo e , essendo stata comunicata la mancanza di garanzia del servizio, il genitore può decidere di non accompagnare a scuola il/la proprio/a figlio/a.

Altra possibilità è quella che il genitore accompagnando a scuola il/la proprio/a figlio/a, verifichi personalmente l'avvenuto ingresso del minore.

Infatti, la mattina dello sciopero, il dirigente scolastico (o suo delegato) , verificate le effettive presenze del personale docente e non docente, vaglia personalmente la possibilità di accogliere gli alunni a scuola, in modo da far entrare solo quegli alunni per i quali è assicurata istruzione e assistenza (= lezione + sorveglianza).

Una volta entrati, gli alunni vengono trattenuti fino a completamento dell'orario giornaliero ordinario.

Gli alunni non accolti faranno ritorno a casa con i propri genitori.

In ogni caso si dovrà consentire, agli alunni che non possano far ritorno alle proprie case e che non vi possano essere accompagnati da un adulto, di trattenersi nei locali della scuola per l'intero orario scolastico ordinario.

E' bene considerare che , se questa condizione fosse generalizzata alla maggioranza degli alunni, si potrebbe avere una situazione di fatto critica ai fini della garanzia della incolumità degli alunni, in mancanza di un adeguato numero di incaricati della sorveglianza.

E' necessaria pertanto la collaborazione dei genitori per un'attenta valutazione dell'articolazione della mattinata e comunque il loro impegno a verificare personalmente l'entrata dei propri figli.

Genitori: ciascun genitore, consapevole della responsabilità e dell'obbligo di vigilanza sui figli minori, attribuita dalla legge alla potestà genitoriale, deve farsi carico di verificare personalmente (o tramite persona formalmente delegata) entrata e uscita da scuola del proprio figlio

Tale forma di sorveglianza, che deve essere esercitata costantemente anche in situazioni ordinarie, in quanto obbligo di legge, tanto di più deve esserlo in caso di sciopero, quando gli orari di entrata e uscita da scuola subiscono modifiche, ancorché comunicate.

L'impegno delle due componenti, scuola-famiglia, nella gestione di situazioni ordinarie e straordinarie assicura ai minori le migliori garanzie di sicurezza.

A fronte del caso indicato con la lettera e , al rientro a scuola dopo lo sciopero, agli alunni verrà richiesta comunque una giustificazione dell'assenza. La motivazione potrà essere semplicemente formulata come " non garanzia del servizio, come da circolare N° ____".

La giustificazione non è obbligatoria, ma la si ritiene utile, a verifica dei movimenti del minore, che, se non accompagnato dal genitore, avrebbe potuto comunque non entrare a scuola pur avendo la possibilità di essere accolto.

Grazie per l'attenzione

Il Dirigente Scolastico
Angela Tamburini

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per effetti dell'art.3, c.2, D.Lgs N.39/1993)